

REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021 - 2027

Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale"

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Regolamento (UE) n. 2021/1057

Priorità "Occupazione"

Obiettivo specifico d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute. ESO 4.4. (AP04)

Avviso pubblico

Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - 2024

INDICE

1. Quadro normativo di riferimento	3
2. Caratteristiche dell'Avviso	6
2.1 Premessa.....	6
2.2 Oggetto dell'Avviso.....	6
3. Articolazione e caratteristiche degli interventi	7
4. Destinatari	9
5. Soggetti proponenti.....	9
6. Termini di adesione per i soggetti proponenti.....	10
7. Modalità per la presentazione delle candidature	10
8. Istruttoria delle candidature	12
9. Caratteristiche dei percorsi formativi	12
10. Attestati di frequenza.....	13
11. Aiuti di Stato	13
12. Risorse finanziarie	16
13. Divieto di delega	17
14. Gestione finanziaria e costi ammissibili.....	17
15. Norme di gestione, rendicontazione e pagamento	18
15.1 Obblighi del soggetto attuatore	18
15.2 Rendicontazione e pagamento.....	19
16. Controllo e monitoraggio.....	21
17. Conservazione dei documenti	21
18. Adempimenti in tema di Informazione e pubblicità	21
19. Definizioni, riferimenti normativi e politica antifrode	22
20. Condizioni di tutela della privacy	22
21. Foro competente	23
22. Responsabile del procedimento	23
23. Assistenza Tecnica durante l'elaborazione delle proposte progettuali	23
24. Documentazione della procedura.....	23

I. Quadro normativo di riferimento

Il presente Avviso è adottato in coerenza e attuazione del contesto normativo sotto richiamato, che ne costituisce parte integrante:

- Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) come da ultimo modificata dal Regolamento (UE) 2017/1084 del 14/06/2017;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento(UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana (CCI 2021IT16FFPA001);
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5345 final del 19 luglio 2022 che approva il programma "PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia (CCI 2021IT05SFPR006);
- Regolamento Delegato (ue) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 28 giugno 2021, dal titolo "Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione" – COM (2021);
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Lavoro più sicuro e più sano per tutti -
- Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro" - COM (2017);
- la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 21 febbraio 2007, dal titolo «Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro" - COM(2007);

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2007 "Esecuzione dell'accordo del 1 agosto 2007, recante il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, rubricato "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e s.m.i.;
- l'Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 20 novembre 2008 recante "Accordo ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro";
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), d.lgs. n. 81/2008";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
- Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF_14-0017 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, 2 agosto 2022, n. 36, "Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA 2021-2027. Presa d'atto.";
- Statuto della Regione Lazio;
- Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 682 del 01/10/2019 "Revoca della D.G.R. 29 novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio";

- Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 996 “Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 6 ottobre 2022, n. 835, - Presa d’atto della Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027”- CCI 2021IT05SFPR006 - nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la regione Lazio in Italia;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 16 del 25/01/2022 “Disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali. Recepimento dell’Accordo sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle Linee guida”.
- Deliberazione di Giunta Regionale 9 novembre 2022, n. 1036 Rettifica deliberazione di Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 974 - Approvazione del documento "Regione Lazio: linee di indirizzo per la comunicazione unitaria dei Fondi europei 2021-2027”;
- Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE+ approvati nella riunione del Comitato di Sorveglianza congiunto del PR FSE+ 2021-2027 e del POR FSE LAZIO 2014-2020 del 15 dicembre 2022;
- Deliberazione di Giunta regionale 21 MARZO 2023, N. 77 recante “Programma di governo per la XII legislatura. Approvazione del “Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2023-2028”.
- Deliberazione di Giunta regionale 27 novembre 2023, n. 833 recante “Approvazione dell’addendum al Documento Strategico di programmazione (DSP) 2023 – Anni 2023-2028 di cui alla DGR 77/2023”;
- Determinazione Dirigenziale n. G00654 del 20 gennaio 2023 Disposizioni transitorie per le verifiche di gestione (art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1060/2021) delle attività nell’ambito del PR Lazio FSE+ 2021-2027;
- Determinazione Dirigenziale della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, del 28/03/2023 n. G04128, recante Approvazione della "Direttiva Regionale per l’attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l’attuazione del PR 2021-2027”, che abroga la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012;
- DGR n. 317 del 20/06/2023 “Approvazione del documento “Sistema di Gestione e Controllo – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e l’Organismo che svolge la Funzione contabile” - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027, Ob. "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”;
- Determinazione Dirigenziale n. G11407 del 28 agosto 2023 Approvazione del documento "Manuale delle procedure dell’AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027" - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027, Ob. "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”;
- Determinazione Dirigenziale n. G17189 del 20 dicembre 2023 Aggiornamento del documento "Manuale delle procedure dell’AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027" - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027, Ob. "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita" - approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11407 del 28/08/2023 ed approvazione dei relativi allegati;
- il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- la legge regionale 12 aprile 2019, n. 4 “Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”;

- la legge regionale 14 agosto 2019, n. 18 “Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2009, n. 178 "Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007" s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale del 1° ottobre 2019 n. 682 “Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento”;
- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2020 adottato con Intesa in Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti n. 156 del 13 novembre 2014 e con il successivo accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 56 del 25 marzo 2015);

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Lazio, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

2. Caratteristiche dell'Avviso

2.1 Premessa

Il presente Avviso si colloca nell'insieme degli interventi che la Regione Lazio promuove ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione dei lavoratrici/lavoratori sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza circa la complessità del tema “sicurezza” e l'importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

L'Avviso “Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” viene pubblicato, infatti, a ridosso di quello con ad oggetto la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Un insieme di misure che testimonia la profonda attenzione alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro della Regione Lazio che recepisce, in tal senso, una delle priorità degli indirizzi programmatici della politica di coesione dell'Unione Europea per potenziare gli interventi tesi a rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e del benessere dei lavoratori con una attenzione particolare anche alle azioni che concorrono a promuovere la responsabilità sociale dell'impresa.

L'Avviso si caratterizza per interventi che riguardano la formazione in impresa - aggiuntiva rispetto a quella obbligatoriamente prevista per legge a carico dei datori di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i. - al fine di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, priorità degli indirizzi programmatici FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio. In tal senso, trova collocazione nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027 Lazio - Priorità “Occupazione” Obiettivo specifico d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute. ESO 4.4. (AP04).

2.2 Oggetto dell'Avviso

Il presente Avviso, finanziato nell'ambito della programmazione FSE + 2021/2027 ha ad oggetto la realizzazione di interventi consulenziali, formativi/informativi rivolti alle imprese e ai lavoratori di cui, rispettivamente, ai successivi paragrafi 4 e 5, anche attraverso il coinvolgimento degli Organismi Paritetici di cui all'articolo 51, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Gli interventi dovranno essere orientati a contrastare i rischi di infortuni gravi e mortali, alla prevenzione delle malattie professionali e all'adozione di modelli organizzativi e sistemi di gestione della sicurezza in funzione della tipologia dei codici attività - Ateco 2007, aggiornamento 2022 - e delle macrocategorie di rischio individuate con l'Accordo adottato in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 21 dicembre 2011:

- rischio basso: le aziende del settore servizi, pulizie, commercio, studi professionali, ambulanti, artigianato e turismo;
- rischio medio: le aziende dei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, pubbliche amministrazioni, trasporti e magazzinaggio;
- rischio alto: le industrie edili, alimentari, tessili, metalmeccanica, manifatturiere (come pelletterie), chimiche, le raffinerie, le industrie che si occupano della gestione dei rifiuti, del compartimento sanità e dei servizi residenziali e poi spettacolo, grandi eventi e altri.

Le finalità principali dell'Avviso sono così sintetizzabili:

- favorire l'accesso delle imprese a sistemi organizzativi tecnicamente avanzati per la pianificazione e il coordinamento delle attività di prevenzione e gestione dei rischi legati alla sicurezza e alla salute, in ogni fase del ciclo produttivo;
- promuovere il ruolo attivo dei lavoratori e dei datori di lavoro per la diffusione di modelli comportamentali e l'acquisizione di specifiche capacità di gestione anche delle emergenze;
- assicurare la continua ricerca di soluzioni innovative e di strumenti organizzativi migliorativi delle condizioni di lavoro;
- accrescere la conoscenza dei principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, quali cause di infortuni gravi e delle malattie professionali con riferimento specifico al comparto cui appartiene l'impresa;
- favorire l'acquisizione da parte dei lavoratori di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza, alla gestione dei rischi e delle emergenze con riferimento specifico ai rischi specifici legati al comparto cui appartiene l'impresa e le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di igiene di cui l'azienda si è dotata;
- fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori ai fini di una maggiore prevenzione;
- favorire l'acquisizione di capacità di gestione dei rischi nelle imprese;
- valorizzare degli Organismi Paritetici costituiti a norma dell'art. 51, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., presenti nell'ambito regionale per la formazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST).

3. Articolazione e caratteristiche degli interventi

Le proposte saranno finalizzate alla predisposizione e adozione di modelli organizzativi e sistemi di gestione sperimentali e innovativi (Azione 1) e alla realizzazione di interventi di formazione continua (Azione 2) per aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori e dei datori di lavoro, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

I progetti prevedono obbligatoriamente l'esecuzione di entrambe le Azioni descritte di seguito, eccezione fatta per le imprese aventi le classificazioni ATECO C23, C33, E, F41, F42 e F43 alle quali è rivolto l' "Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" e che possono essere destinatari della sola azione I.

3.1 Azione 1 - attività di analisi e progettazione di modelli organizzativi e sistemi di gestione in materia di sicurezza e salute in ambito lavorativo

Le attività da realizzarsi nell'ambito della presente Azione, prevedono un servizio di consulenza specifica, rivolta ai destinatari di cui al successivo paragrafo 5 "Destinatari", e finalizzata alla:

- predisposizione di un'analisi dei sistemi organizzativi e di gestione in uso all'impresa, al fine di individuare ambiti/aspetti di miglioramento dei processi relativi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- elaborazione e successiva diffusione di modelli organizzativi e sistemi di gestione, anche in ottica sperimentale e/o di innovatività, volti a migliorare le condizioni di lavoro rispetto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, anche prevedendo specifiche procedure legate ai rischi del settore di riferimento;
- progettazione di azioni di sistema allo scopo di promuovere presso le aziende interventi mirati a creare sistemi coerenti di valutazione e gestione dei rischi;
- realizzazione di un sistema di monitoraggio quale strumento utile a verificare la corretta applicazione delle procedure adottate e, se del caso, ad attuare eventuali misure correttive per rendere le azioni di tutela maggiormente efficaci.

Il piano finanziario dell'Azione 1 non potrà superare il 20% del costo dell'Azione 2.

3.2 Azione 2 - attività formativa

I percorsi formativi dovranno essere di natura "incrementale", cioè aggiuntiva rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla disciplina vigente sulla sicurezza e dovranno riguardare un unico settore individuato rispetto alle sezioni indicate nei Codici ATECO 2007 aggiornamento 2022. Inoltre, dovranno essere progettati, in coerenza con la tipologia di rischio (Alto, Medio e Basso) associata ai settori di attività individuati con l'Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011.

L'intervento formativo dovrà essere articolato tenendo conto delle seguenti componenti:

- formazione sui rischi specifici legati al comparto cui appartiene l'impresa e le misure adeguate a prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di igiene;
- formazione per l'approfondimento delle particolari tipologie di rischio presenti nell'azienda e specificatamente legate alla mansione svolta dal lavoratore (o dal gruppo), sui dispositivi di sicurezza e sulle procedure di sicurezza relative alle macchine/impianti cui il lavoratore (o il gruppo) è addetto;
- formazione manageriale, prevista per coloro che ricoprono ruoli di responsabilità rispetto alla sicurezza, formazione su aspetti relativi alla comunicazione, alla gestione delle emergenze (momenti di crisi /di panico, situazioni di rischio specifiche, ecc.), ai modelli organizzativi e gestionali, alla valutazione del rischio lavoro-collegato ecc.

Con riferimento all'azione 2, ogni progetto, presentato in forma singola o associata in ATI/ATS, dovrà prevedere un minimo di 10 destinatari. Tutti gli interventi formativi dovranno essere svolti durante l'orario di lavoro.

Accordo sindacale

Per tutte le azioni formative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto proponente, è obbligatorio allegare alla proposta progettuale l'Accordo sindacale avente una delle seguenti caratteristiche:

- accordo sindacale sottoscritto dall'impresa e dalla R.S.U. o R.S.A. (ove non previste le RSU) della stessa oppure sottoscritto dall'impresa e da almeno due associazioni sindacali dei/le lavoratori/lavoratrici maggiormente rappresentative ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento;

- accordo sottoscritto da almeno un'organizzazione sindacale dei datori di lavoro e da almeno due organizzazioni sindacali dei/lle lavoratori/lavoratrici maggiormente rappresentative ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento.

4. Destinatari

Si individuano quali destinatari delle azioni:

Azione 1 - attività di analisi e progettazione di modelli organizzativi e sistemi di gestione in materia di sicurezza e salute in ambito lavorativo:

- titolari di impresa e/o datori di lavoro;
- dirigenti e/o personale con funzioni apicali;
- personale responsabile della sicurezza e della salute in ambito lavorativo.

Azione 2 - attività formativa:

- lavoratori occupati presso imprese operanti in unità localizzate nel territorio regionale con contratto di lavoro dipendente (tempo indeterminato, tempo determinato a tempo pieno o a tempo parziale) e con forme contrattuali previste dalla normativa vigente, compresi i soggetti assunti con contratto di apprendistato, purché la formazione svolta nell'ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun modo la formazione obbligatoria per legge, prevista per gli apprendisti;
- titolari di impresa e/o datori di lavoro.

I lavoratori destinatari delle azioni formative/informative devono essere registrati nel Libro Unico con contratto in corso della micro, piccola o media impresa.

Sono considerati come lavoratori occupati anche lavoratori in CIGO, CIGS o CIG in deroga, i lavoratori che beneficiano del contratto di solidarietà, ma non i lavoratori che beneficiano di NASpl o trattamento di mobilità in deroga.

Possono essere destinatari della sola azione I i titolari, datori, dirigenti e personale responsabile della sicurezza di imprese aventi le classificazioni ATECO C23, C33, E, F41, F42 e F43 alle quali è rivolto l'“Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.

5. Soggetti proponenti

I soggetti che possono proporre progetti nell'ambito del presente Avviso sono:

- Imprese (anche in forma associata) aventi sede legale e operativa nella Regione Lazio oppure aventi sede legale fuori dal Lazio ma almeno una sede operativa ubicata nel territorio regionale. Si precisa che le imprese devono avere almeno una sede operativa al momento del pagamento del primo acconto e devono esercitare un'attività economica compatibile con le norme previste dal regime di aiuto del presente Avviso;
- Organismi di Formazione professionale già accreditati ai sensi della D.G.R. n. 682/2019 per la macrotipologia “Formazione continua” o che hanno presentato domanda di accreditamento prima della presentazione della proposta ai sensi della normativa regionale per la Formazione Continua, in raggruppamento con le imprese coinvolte nell'intervento. In caso di Organismo di formazione capofila, lo stesso potrà partecipare ad altri raggruppamenti solo con partner e non come capofila;
- uno o più soggetti in partenariato accreditati per la formazione, ai sensi della DGR 682/2019 nell'ambito della “Formazione continua”. La candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di adesione delle imprese destinatarie.

Gli Organismi Paritetici/Enti Bilaterali possono essere soggetti del raggruppamento per le attività di supporto all'Azione I (nello specifico, a titolo esemplificativo, possono essere coinvolti in attività di analisi dei processi e di predisposizione e gestione del sistema di monitoraggio). Date le tipologie di attività in cui possono essere coinvolti tali soggetti non devono essere necessariamente accreditati come Enti Formativi presso la Regione Lazio.

In tutti i casi di presentazione di proposte da parte di ATI/ATS non ancora costituiti, i soggetti componenti del futuro raggruppamento devono presentare una dichiarazione di intenti a costituirsi in ATI o ATS (Allegato A03) indicando i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria nell'ambito della realizzazione del progetto presentato. In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'ATI/ATS, la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di un determinato progetto, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto proponente, la formalizzazione di tali associazioni potrà essere dimostrata entro e non oltre 30 gg. dall'avvenuta approvazione del progetto presentato e prima dell'avvio delle attività. La mancata presentazione del suddetto atto causerà la revoca del finanziamento.

Ai fini della costituzione dell'ATI o dell'ATS i partner devono conferire, con un unico atto, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto il mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del mandatario. Il mandato è irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Regione Lazio.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Regione Lazio per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente Avviso e o comunque connesse al presente Avviso fino all'estinzione di ogni rapporto con la Regione Lazio. La Regione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli mandanti.

6. Termini di adesione per i soggetti proponenti

La candidatura di cui al presente Avviso potrà essere presentata dal soggetto proponente, con le modalità evidenziate al successivo paragrafo 6, a partire dalle ore **9:30 di lunedì 16 settembre 2024 fino alle ore 17:00 di venerdì 28 febbraio 2025**. Nel caso di risorse non utilizzate, la Regione si riserva la facoltà di prevedere una nuova apertura dell'Avviso.

7. Modalità per la presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito <https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione-21-27/>

La procedura telematica è disponibile in un'area riservata del sito, accessibile previa registrazione del soggetto proponente attraverso il sistema pubblico SPID, al fine di aumentare il livello di sicurezza del sistema e in linea con le disposizioni e le modalità di accesso ad altri servizi della Pubblica Amministrazione; qui di seguito il link per la consultazione del manuale di accesso: https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-06/SIGEM_Autenticazione_SPID_ManualeUtente.pdf.

L'accesso al sistema permette la compilazione di tutte le sezioni previste per la presentazione della candidatura.

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale.

Le proposte progettuali devono prevedere al massimo 16 lavoratori in formazione per ciascuna edizione delle attività formative di cui si compone il progetto stesso.

Vi è l'obbligo di individuazione delle imprese beneficiarie in fase di presentazione delle domande.

Per tutte le azioni formative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto proponente, è obbligatorio allegare alla proposta progettuale l'accordo sindacale (si veda par. 4.2)

Il completamento della procedura permette l'accesso alla compilazione di tutte le sezioni previste per la presentazione della proposta progettuale. All'interno della piattaforma, una volta effettuato l'accesso, i soggetti dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del portale al fine della candidatura, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui al presente avviso. La procedura di presentazione del progetto è da ritenersi conclusa solo all'avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista per ogni singola procedura, come di seguito indicato:

- domanda di ammissione a finanziamento redatta sul modello Allegato A 01, da stampare, firmare e allegare;
- dichiarazione redatta sul modello A02a da stampare, firmare (anche digitalmente) e allegare;
- dichiarazione redatta sul modello A02b, compilata da tutti i componenti mandanti dell'ATS da stampare, firmare (anche digitalmente) e allegare;
- atto di costituzione dell'ATS o ATI, laddove già costituita, nel caso di soggetto associato ovvero dichiarazione d'intenti redatta secondo il modello Allegato A 03 per la costituzione dell'ATI/ATS, da stampare, firmare e allegare. La dichiarazione di intenti deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti coinvolti;
- atto unilaterale di impegno redatto sul modello Allegato B, da stampare, firmare e allegare;
- formulario di presentazione della proposta e scheda finanziaria di progetto (Allegato C e D) da stampare, firmare (anche digitalmente) e allegare;
- in caso di regime in esenzione, dichiarazione aiuti in esenzione (Allegato F) stampare, firmare (anche digitalmente) e allegare;
- tracciato record per registrazione dell'aiuto sul RNA e generazione codice creditore (Allegato G, da presentare in formato Excel);
- documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, o del suo delegato, del soggetto proponente o, in caso di ATS o ATI di tutti i rappresentanti legali o loro delegati dei
- soggetti costituendi l'associazione;
- adesione delle imprese (nel caso di proposta progettuale presentata da soli enti di formazione).

Ai fini della valutazione tecnica, devono inoltre essere allegati i Curricula vitae delle risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto.

La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura.

Si ribadisce, infine, che in caso di ATI/ATS:

- in relazione allo specifico progetto presentato, la domanda deve riportare le parti dell'intervento (ed il relativo valore economico in euro) che saranno eseguite dai singoli partecipanti riuniti;
- la domanda deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti all'ATI o all'ATS e contenere l'impegno che, in caso di ammissione al finanziamento, gli stessi conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi detto il mandatario, che deve essere indicato già nella domanda, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto degli altri mandanti;
- qualora il soggetto mandatario sia l'unico accreditato ai sensi della D.G.R. n. 682/2019, il mandato collettivo con rappresentanza deve obbligatoriamente riservare a quest'ultimo lo svolgimento dell'attività formativa. Le attività residuali previste dal progetto possono invece essere ripartite tra gli altri componenti dell'associazione.

Modalità di presentazione della candidatura diverse da quella indicata comportano l'esclusione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e precisazioni sulla documentazione pervenuta solo per le eventuali carenze documentali non rientranti nelle casistiche a pena di esclusione a fronte di adeguate e tempestive motivazioni e/o integrazioni fornite dal proponente.

La sottoscrizione dello schema di atto unilaterale d'obbligo, di cui all'Allegato B, finalizzato a regolare i rapporti tra le parti e le modalità di attuazione degli interventi sulla base di quanto previsto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, costituisce parte integrante del presente Avviso.

È prevista assistenza tecnica in fase di presentazione delle proposte come indicato al successivo paragrafo 22 del presente Avviso pubblico.

8. Istruttoria delle candidature

A seguito della presentazione delle domande di candidatura, la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione - Area Predisposizione degli interventi e Comunicazione procederà all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone l'ammissibilità in linea con quanto indicato nell'Allegato E "Motivi di esclusione".

Le candidature pervenute a prescindere dalla tipologia di percorso verranno istruite, in base all'ordine cronologico, ogni 45 giorni.

Nell'ambito del presente Avviso, le domande verranno accolte nei limiti delle risorse disponibili.

A tal proposito, farà fede esclusivamente la data e l'orario di invio della domanda sulla piattaforma dedicata.

Gli elenchi delle domande ammesse e di quelle non ammesse, con le relative motivazioni, saranno approvati con determinazioni dirigenziali che verranno pubblicate sul portale istituzionale <https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione> nella sezione documentazione e sul portale <http://www.lazioeuropa.it>.

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. Eventuali richieste di riesame da parte dei soggetti proponenti, risultati non ammessi in esito alla procedura di istruttoria di ammissibilità formale, saranno prese in carico dall'amministrazione solamente se ricevute via PEC all'indirizzo: predisposizioneformazione@pec.regione.lazio.it entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale sul BUR della Regione Lazio.

In deroga a quanto sopra previsto, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.

9. Caratteristiche dei percorsi formativi

Nell'ambito delle proposte progettuali sviluppate dai soggetti proponenti sarà cura degli stessi approfondire e ulteriormente diversificare le tematiche individuate rispetto ai contenuti della formazione obbligatoria.

Ogni progetto dovrà prevedere al massimo 16 lavoratori in formazione per ciascuna edizione delle attività formative di cui si compone il progetto stesso.

La durata del percorso è di massimo 43 ore a lavoratore. Ciascuna ora formativa deve avere una durata di 60 minuti.

I soggetti attuatori/beneficiari di interventi finanziati devono assicurare che i destinatari siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alle attività.

I progetti proposti sul presente Avviso devono concludersi entro 12 mesi a decorrere dalla data di stipula dell'atto unilaterale di impegno. Il soggetto proponente deve dare avvio delle attività entro 30 giorni dalla notifica dell'approvazione del finanziamento che avviene tramite PEC che perverrà da parte dell'Area Attuazione, Tutela della Fragilità e Punto di Contatto. Il mancato avvio potrà comportare la revoca del finanziamento.

In esito ai percorsi verrà rilasciato l'attestato di frequenza ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l'80% del monte ore complessivo.

Ai sensi della DGR n. 16 del 25/1/2022, è possibile erogare il 20% del monte ore corso in FAD, con esclusione della modalità di fruizione asincrona.

10. Attestati di frequenza

A seguito dell'esito positivo dei controlli da parte della Regione, il datore di lavoro potrà richiedere al Soggetto attuatore l'attestato di frequenza con dichiarazione degli apprendimenti per tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno l'80% del monte ore complessivo.

11. Aiuti di Stato

Le imprese beneficiarie degli interventi formativi finanziati nell'ambito del presente Avviso vengono considerate come beneficiarie dell'intervento e devono pertanto conformarsi alla disciplina per gli aiuti di Stato.

Le imprese potranno optare per il regime di aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 oppure per il regime di aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria).

In caso di regime "de minimis"

Per accedere all'Aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo all'applicazione degli aiuti "de minimis" le imprese, oltre ai requisiti stabiliti dal presente articolo dell'Avviso, devono impiegare i destinatari in attività/settori fra quelli previsti al presente Avviso e non esclusi dall'ambito del "de minimis". Ove l'impresa operi anche nei settori esclusi dal "de minimis", la stessa deve garantire, con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione "de minimis" non beneficiano degli aiuti.

Per quanto riguarda tale requisito, si specifica che il "de minimis" (art. 1 par. 1 Reg. (UE) 2831/2023) si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione:

- a. della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b. della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c. degli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d. degli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e. degli aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f. degli aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Si ribadisce inoltre che, nel caso in cui il datore di lavoro operi nei settori di cui alle lettere a), b), c) o d) sopra citati, ma operi anche in uno o più dei settori ammessi o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione "de minimis", il regime si applicherà agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, ferma restando la già indicata necessità di garantire la separazione delle

attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate (quelle per cui si applica il regolamento e quelle per cui non si applica).

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, si prevede un massimale di € 300.000,00 di aiuti, ricevuti dall'impresa unica, calcolati negli ultimi 3 anni solari.

Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e che si riportano:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni dei cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate impresa unica.

Qualora si verificano le condizioni suelencate, l'impresa unica dovrà allegare anche una dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante).

Qualora la concessione di aiuti "de minimis", a valere sui dispositivi che la Regione deciderà di attuare, comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023, tale concessione non può beneficiare del "de minimis".

Il controllo sul rispetto del massimale degli aiuti già concessi avverrà esclusivamente attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

In caso di regime di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. 651/2014

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Avviso le imprese:

- a. in difficoltà, secondo la definizione contenuta all'articolo 2, numero 18 del Reg. 651/2014. Il requisito di non essere un'impresa in difficoltà sarà verificato ai fini sia dell'ammissibilità che della concessione dell'aiuto;
- b. destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La non sussistenza di questa causa di esclusione sarà verificata sia ai fini dell'ammissibilità, che della concessione e dei pagamenti dell'aiuto, consultando l'apposita sezione "Deggendorf" su RNA;
- c. beneficiarie di aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

Gli aiuti concessi in regime di esenzione non finanziano la formazione obbligatoria ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Nell'ambito del presente regime possono beneficiare degli aiuti alla formazione in esenzione le imprese grandi, medie e piccole che operano in tutti i settori. Per la definizione di piccole e medie imprese si rinvia all'allegato I regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Possono beneficiare del finanziamento le imprese che al momento del pagamento dell'aiuto dispongano di una sede legale o unità operativa nel territorio regionale, pena la revoca della concessione.

Non possono beneficiare di aiuti le imprese di cui all'art. 1, par. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014.

L'erogazione dei contributi in esenzione è subordinata alla dichiarazione dell'impresa beneficiaria di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Allegato F).

Intensità massime di aiuti concedibili

L'aiuto in esenzione è concedibile con il limite di 3 milioni di euro di importo massimo per progetto di formazione (ex art. 4 del reg. UE 651/2014) ma con una intensità massima di aiuto non superiore al 50% dei costi ammissibili.

Tale intensità di finanziamento può essere aumentata, fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o lavoratori svantaggiati;
- di 10 punti percentuali se la beneficiaria è una media impresa e di 20 punti percentuali se la beneficiaria è una piccola impresa.

I principi sopra elencati sono presentati sinteticamente nella seguente tabella:

	Formazione	Formazione a lavoratori con disabilità o svantaggio
Grandi imprese	50%	60%
Medie imprese	60%	70%
Piccole imprese	70%	70%

Qualora l'aiuto sia concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i partecipanti al progetto di formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari, e la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

Effetto di incentivazione

Il Regolamento di esenzione non si applica agli aiuti in favore di quelle attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti.

Pertanto, per poter beneficiare di un aiuto alla formazione in esenzione, l'impresa dovrà presentare la domanda di aiuto prima dell'avvio delle attività di formazione per il quale chiede l'aiuto. Nella domanda di finanziamento l'impresa dovrà indicare necessariamente, pena la non ammissione al beneficio:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto (è sufficiente il riferimento alla sovvenzione di cui al presente Avviso Pubblico).

Per quanto concerne l'elenco dei costi del progetto, è sufficiente il rinvio a quanto disciplinato dalla Regione e riportato nell'art. 13 del presente Avviso.

Cumulo

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) 651/2014.

12. Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria prevista dall'Avviso è pari complessivamente a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a valere sul PR FSE+, Priorità "Occupazione" Obiettivo specifico d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute. ESO 4.4 (AP04).

Il finanziamento massimo per ogni progetto è definito sulla base di fasce per dimensione d'impresa come da tabella a seguire:

Dimensione impresa	Importo massimo del finanziamento
Fino a 10 dipendenti	Euro 30.000
Da 11 a 50 dipendenti	Euro 90.000
Oltre 50 dipendenti	Euro 150.000

Il piano finanziario dell'Azione 1 non potrà superare il 20% dell'azione 2.

L'importo massimo finanziabile è quindi 150.000,00 euro mentre non saranno ammessi progetti di importo inferiore a 15.000,00 euro in riferimento a tutte le dimensioni di impresa. Il massimale di ore di formazione per lavoratore non può essere superiore a 43.

Per le ATS/ATI il finanziamento massimo per progetto è determinato in base alla somma dei dipendenti di tutte le imprese componenti l'ATS/ATI e conseguentemente individuato in funzione di una delle tre dimensioni di impresa sopra identificate (es. impresa con 5 dipendenti in ATI con una impresa con 3 dipendenti e una impresa con 15 dipendenti, totale dipendenti=23, importo massimo del finanziamento=90.000,00 Euro).

Per le imprese aventi le classificazioni ATECO C23, C33, E, F41, F42 e F43 e destinatarie di interventi a valere dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" che possono essere destinatari della sola azione I, il finanziamento massimo è il seguente:

Dimensione impresa	Importo massimo del finanziamento
Fino a 10 dipendenti	Euro 5.000
Da 11 a 50 dipendenti	Euro 15.000
Oltre 50 dipendenti	Euro 25.000

Anche in questo caso, per le ATS/ATI il finanziamento massimo per progetto è determinato in base alla somma dei dipendenti di tutte le imprese componenti l'ATS/ATI e conseguentemente individuato in funzione di una delle tre dimensioni di impresa sopra identificate (es. impresa con 5 dipendenti in ATI con una impresa con 3 dipendenti e una impresa con 15 dipendenti, totale dipendenti=23, importo massimo del finanziamento=18.000,00 Euro).

L'Amministrazione si riserva di integrare le risorse stanziare con il presente Avviso con ulteriori fondi che si rendessero disponibili.

13. Divieto di delega

È vietata la delega: il soggetto proponente dovrà pertanto gestire in proprio tutte le varie fasi operative dei percorsi per i quali esprime candidatura, attraverso personale dipendente o mediante ricorso a prestazione professionali individuali.

14. Gestione finanziaria e costi ammissibili

Azione 1

Conformemente all'art. 56 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Azione 1 si attua attraverso lo strumento di semplificazione dei costi con l'applicazione del tasso forfettario pari al 5% dei costi diretti ammissibili per il personale. Il costo complessivo dell'Azione è quindi il risultato dei costi diretti a copertura del personale necessario per la realizzazione dell'operazione rimborsati a costi reali, più il 5% di tali costi a copertura dei costi previsti per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi, realizzazione di materiali, prodotti, affitto e/o leasing di attrezzature e qualsiasi altra attività legata alla realizzazione dell'Azione. Tale percentuale del tasso forfettario è definita in considerazione della tipologia delle attività previste, propedeutiche alla realizzazione delle attività formative.

Azione 2

All'Azione 2 si applicano le Unità di costo standard (UCS) per la "formazione a persone occupate" definite con Regolamento delegato (UE) 2023/1676 (Tabella 3a) per la regione Lazio:

- Costo orario del percorso formativo per partecipante (UCS/ora formazione) pari a euro 29,85;
- Costo orario della retribuzione delle persone occupate (UCS/ora retribuzione) pari a euro 27,07.

Nel caso di scelta del regime de minimis sarà applicata l'UCS "Costo orario del percorso formativo per partecipante" (UCS/ora formazione) pari a euro 29,85. La tariffa oraria è parametrata in base alle ore di formazione erogate e al numero di allievi; ad esempio per un corso di 30 ore con 10 allievi a parametro 29,85 € il valore sarà pari a: $29,85 \text{ €} \times 30 \text{ ore} \times 10 \text{ allievi} = 8.955,00 \text{ €}$.

Nel caso di regime in aiuti in esenzione saranno applicate le l'UCS "Costo orario del percorso formativo per partecipante" (UCS/ora formazione) pari a euro 29,85 e l'UCS "Costo orario della retribuzione delle persone occupate" (UCS/ora retribuzione) pari a euro 27,07, quindi euro 56,92 moltiplicato per il numero totali di ore-allievo previste dall'intervento.

Nel caso in cui nel progetto sia stato scelto il regime di aiuti di Stato in esenzione e sia coinvolta un'impresa di grandi dimensioni sarà applicata l'intensità di aiuto del 50%; nel caso in cui sia stato scelto il regime di aiuti di Stato in esenzione e sia coinvolta un'impresa di piccole o medie dimensioni sarà applicata l'intensità di aiuto 52,44%.

La determinazione dell'importo a preventivo, in riferimento alla dimensione di azienda è la seguente:

- nel caso di piccola e media impresa per una classe di 10 allievi e per 30 ore di formazione: 52,44% di € 56,92 (derivante da $29,85+27,07$) $\times 30 \text{ ore} \times 10 \text{ allievi} = 8.955,00 \text{ €}$.
- nel caso di grande impresa per una classe di 10 allievi e per 30 ore di formazione: 50% di € 56,92 (derivante da $29,85+27,07$) $\times 30 \text{ ore} \times 10 \text{ allievi} = 8.538,00 \text{ €}$.

Nel caso in cui nel progetto sia stato scelto il regime di aiuti di Stato in esenzione e sia coinvolta un'impresa di grandi dimensioni, a tutte le imprese destinatarie sarà applicata l'intensità di aiuto del 50%.

Nel caso in cui tra i destinatari dell'intervento ci sia almeno una/un lavoratrice/ore che gode di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro oppure quando il costo della retribuzione è finanziato attraverso altro canale di finanziamento pubblico, si applica solo l'UCS formazione:

- in caso di regime di aiuti de minimis: 100% di € 26,51 x numero totale di ore/allievo previste dall'intervento;
- in caso di regime di aiuti in esenzione: per micro impresa/piccola impresa: 70% di € 29,85 X numero totali di ore/allievo previste dall'intervento; per media impresa: 60% di € 29,85 X numero totali di ore/allievo previste dall'intervento; per grande impresa: 50% di € 29,85 x numero totali di ore/allievo previste dall'intervento.

Il riconoscimento a consuntivo del costo dell'intervento formativo è subordinato alla realizzazione delle seguenti condizioni:

- dall'effettiva realizzazione, da parte dell'ente attuatore, dell'intero percorso formativo;
- dall'effettiva partecipazione dell'allievo, con certificazione della presenza sull'apposito registro, ad almeno l'80% del totale delle ore di formazione previste dall'operazione.

Nel caso in cui un allievo non raggiunga le percentuali minime di frequenza sopra riportate, per tale allievo non sarà riconosciuto alcun finanziamento.

Analogamente, nel caso in cui il percorso formativo non giunga a termine, non sarà riconosciuto alcun contributo.

Dal momento che il contributo è calcolato in base alle quantità (ore di formazione realizzate), le quantità dichiarate dovranno essere certificate dal soggetto attuatore, giustificate ed archiviate in vista dei controlli previsti dai regolamenti comunitari e dal sistema di gestione e controllo del programma. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare le quantità dichiarate dal soggetto attuatore, ossia per attestare che le attività ed i risultati dichiarati sono stati realmente realizzati. Le verifiche, pertanto, anche in conformità a quanto previsto dal regolamento UE 2021/1060, si sposteranno dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con particolare importanza ai controlli in loco.

Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione delle UCS, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento. In conseguenza all'adozione del costo unitario standard, ai fini della quantificazione del contributo a consuntivo, i costi sostenuti dal soggetto attuatore per realizzare quanto previsto nel progetto approvato, non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività e dal raggiungimento dei valori obiettivo previsti dal presente Avviso (ore di formazione erogate e numero allievi validi coinvolti).

15. Norme di gestione, rendicontazione e pagamento

15.1 Obblighi del soggetto attuatore

I rapporti tra Regione e soggetto beneficiario del finanziamento sono regolati in base all'Atto unilaterale di impegno (Allegato B), che deve essere trasformato in PDF e firmato.

Si rammentano i principali adempimenti che il soggetto beneficiario ammesso al finanziamento sarà tenuto a rispettare, come definiti dall'Avviso e dall'Atto unilaterale di impegno:

- dare avvio delle attività entro 30 giorni dalla notifica dell'approvazione del finanziamento che avviene tramite PEC che perverrà da parte dell'Area Attuazione, Tutela e Punto di Contatto;
- attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- per i soggetti pubblici, acquisire e comunicare alla Regione il CUP (Codice Unico di Progetto - Legge n. 3/2003) entro 30 giorni dall'approvazione del progetto. Per i soggetti privati il CUP sarà richiesto direttamente dall'amministrazione regionale e comunicato al beneficiario;
- rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato se pur non esclusivo su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati;
- indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice progetto e il codice azione identificativi dell'intervento autorizzato;
- non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell'intervento senza giustificata motivazione e preventiva richiesta alla Regione Lazio che autorizzerà o meno, previa valutazione, comunicandolo al soggetto beneficiario;
- collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Lazio, Commissione Europea, Corte dei conti, ecc.) nell'ambito di verifiche anche in loco dell'avvenuta realizzazione delle attività, nonché di ogni altro controllo, garantendo la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto Regolamento (UE) n. 2021/1060, restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile;
- adempiere agli obblighi di informazioni e comunicazione previsti in capo ai beneficiari di risorse del Fondo Sociale Europeo Plus;
- comunicare alla Regione tempestivamente ogni sospensione o interruzione del progetto. In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario, la Regione Lazio, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.

15.2 Rendicontazione e pagamento

L'erogazione del contributo per la realizzazione delle attività formative avviene in due tranches:

- acconto, pari al 40% del finanziamento, in seguito all'avvio delle attività;
- saldo, fino al 60% del finanziamento, dopo la verifica del rendiconto.

Per il pagamento dell'anticipo, deve essere presentata la seguente documentazione:

- dichiarazione avvio attività;
- atto di costituzione di ATI/ATS (se del caso);
- richiesta di erogazione dell'anticipo;
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all'importo da ricevere a titolo di anticipo;
- contratto di fidejussione assicurativa o bancaria.

Per il pagamento del saldo occorrono:

- rendiconto finale di spesa;
- approvazione del rendiconto da parte dell'amministrazione regionale, a seguito di esito positivo dei controlli;
- richiesta di erogazione saldo;
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all'importo da ricevere a titolo di saldo.

L'erogazione degli anticipi è subordinata alla presentazione di idoneo contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell'importo da ricevere a titolo di anticipo.

Il Proponente potrà optare anche per l'erogazione dell'intero contributo a saldo a conclusione dell'intervento: in questo caso per i soggetti privati non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria.

L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione del CUP e alla presenza di un DURC positivo, ove previsto.

Le due tranches di contributo saranno accreditate sul conto corrente bancario/postale intestato al richiedente.

La rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data comunicata di fine delle attività alla competente Area della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione – Via R. Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all'approvazione della struttura regionale competente. Tutti i soggetti dovranno produrre una relazione descrittiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, allegando eventuali prodotti realizzati. Per riportare i dati sintetici si dovranno compilare e consegnare gli appositi moduli per i progetti cofinanziati FSE che verranno messi a disposizione dalla Regione. È consentito comunque aggiungere altra documentazione che si ritenga utile a dare conto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Tutti i prodotti realizzati con il contributo dell'Amministrazione sono di proprietà dell'amministrazione medesima; pertanto la mancata consegna all'Amministrazione di tali prodotti comporterà la revoca del contributo concesso.

Nello specifico, il rendiconto - in linea con quanto indicato nella Determinazione G04128 del 28 marzo 2023 - dovrà contenere:

- una relazione dettagliata dell'attività realizzata, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- richiesta di erogazione del contributo;
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all'importo da ricevere;
- copia dei registri delle presenze debitamente firmati;
- elenco di tutte le risorse umane impegnate per la realizzazione dell'intervento, contenente anche il personale esterno.

Per la sola Azione I inoltre dovrà essere prodotto:

- In caso di personale interno: gli ordini di servizio per il conferimento dell'incarico; cedolini paga imputati al progetto e quietanzati; documento probante il pagamento (ad. Es. bonifico in favore della risorsa coinvolta); quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali con prospetto riepilogativo degli importi versati per ogni risorsa coinvolta;
- In caso di personale esterno: lettere di incarico/Contratti sottoscritti dalle parti interessate; Curriculum vitae; fatture/parcelle/ricevute; documento probante il pagamento quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali con prospetto riepilogativo degli importi versati per ogni risorsa coinvolta.

Non saranno riconosciuti pagamenti in contanti.

Le modalità di invio della rendicontazione e le procedure di accesso e utilizzo del sito <http://www.regione.lazio.it/sigem> saranno comunicate successivamente dalla Regione.

16. Controllo e monitoraggio

Conformemente alla normativa di riferimento per le misure finanziate nell'ambito del presente Avviso a valere sulle risorse FSE+ 2021-2027, la Regione Lazio ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito. I controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e da organi dell'Unione Europea o da soggetti esterni delegati.

Le azioni comprese nell'Avviso pubblico sono monitorate attraverso la quantificazione di indicatori del programma operativo Lazio FSE+ 2021-2027 e attraverso specifiche azioni, finalizzate a rilevare dati quali-quantitativi. Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull'efficienza ed efficacia dell'intervento e a supportare con utili evidenze le successive scelte della Regione negli ambiti affrontati dall'intervento progettato con il presente Avviso pubblico. Il proponente deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio reso disponibile dall'Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato.

17. Conservazione dei documenti

In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo al pagamento del saldo del progetto finanziato. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE.

Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

18. Adempimenti in tema di Informazione e pubblicità

Vi sono specifiche responsabilità per gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità così come stabilito dall'articolo 36 del Reg.(UE) n.1057/2021 che all'articolo 1 recita: "I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico".

In continuità con il Regolamento di esecuzione n. 821/2014 e tenendo conto delle indicazioni dell'articolo 50 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021 i beneficiari sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando:

- l'emblema dell'Unione insieme a un riferimento all'Unione Europea;
- il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

In relazione all'attuazione delle operazioni cofinanziate dal FSE+ 2021-2027 di cui al presente Avviso, al beneficiario si chiede altresì di informare i destinatari sul sostegno ottenuto dai fondi:

- fornendo, sul sito web del beneficiario, una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocando presso la sede almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Il beneficiario garantirà che i destinatari ed i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è cofinanziata dal FSE+ 2021-2027.

Pertanto, i beneficiari dovranno attenersi agli obblighi previsti dalle normative comunitarie (Regolamento (UE) 2021/1060) in materia di informazione e comunicazione nonché alle disposizioni operative previste dalla Regione Lazio in materia di utilizzo dei loghi.

I beneficiari saranno tenuti ad inserire negli avvisi o bandi di selezione e nei contratti, lo specifico riferimento del finanziamento a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057- Priorità "Occupazione" Obiettivo specifico d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute. ESO 4.4. (AP04).

I soggetti beneficiari del contributo economico dovranno inserire il logo dell'UE e del FSE+ su tutto il materiale relativo al progetto e su quello promozionale. La Regione Lazio provvederà a diffondere le disposizioni operative in materia di utilizzo dei loghi.

Inoltre, in materia di trasparenza dell'attuazione e comunicazione del PR FSE+ 2021-2027 l'Autorità di Gestione agirà in conformità con quanto previsto dall'articolo 49 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021.

19. Definizioni, riferimenti normativi e politica antifrode

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 1060/2021, l'Amministrazione regionale si impegna, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto. In linea con il Sistema di Gestione e Controllo in vigore e con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle frodi, si intende pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente.

20. Condizioni di tutela della privacy

Tutti i dati personali raccolti dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. A tal riguardo, si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato H.

I dati forniti attraverso il caricamento su SiGem, nell'ambito della domanda di finanziamento saranno inseriti nel sistema ARACHNE, uno strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione europea per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHNE, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né dall'Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

Inoltre, all'avviso sono allegati:

- Atto che disciplina i trattamenti svolti dal responsabile del trattamento per conto della Giunta regionale del Lazio (il titolare del trattamento) ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 679/2016» Allegato I;
- «Informativa sul trattamento dati personali delle Terze parti» Allegato L;
- «Questionario per la verifica del rispetto del regolamento (UE) 2016/679 sulle attività di trattamento da parte del responsabile del trattamento» Allegato M.

Gli allegati sopra indicati dovranno essere trasmessi solo a seguito dell'ammissione a finanziamento con le modalità e tempi che saranno fornite dall'Amministrazione successivamente.

21. Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Roma.

22. Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è la Dottoressa Elisabetta Longo Direttrice della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione.

23. Assistenza Tecnica durante l'elaborazione delle proposte progettuali

Per fornire assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica a partire dalla pubblicazione dell'Avviso e fino a due giorni prima della scadenza per la presentazione delle proposte salute-sicurezza@regione.lazio.it.

24. Documentazione della procedura

L'Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio:

- <https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione/interventi-por-fse-2021-2027>;
- http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ nella sezione Bandi e avvisi.
- sul portale <http://www.lazioeuropa.it/>;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.